

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una Società per Azioni denominata:

“CASSIOPEA S.p.A.”

Art. 2

La società ha per oggetto la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di prodotti farmaceutici e presidi medicochirurgici in campo dermatologico, nonché l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico e biotecnologico di tali prodotti, il tutto sia in proprio, sia per conto terzi.

La Società potrà inoltre svolgere attività di ricerca e sviluppo, così come concedere od ottenere licenze, aventi ad oggetto tecnologie, prodotti chimici, farmaceutici e biotecnologici nel settore della tutela della salute e dell'ambiente in senso lato, anche attraverso specifiche *joint-ventures* di ricerca, industriali e commerciali.

La Società potrà altresì svolgere attività di servizio nei settori dell'informazione e della formazione in campo scientifico e biomedico, nonché servizi di consulenza nel settore bio-farmaceutico, con particolare riferimento – ma non limitatamente – alle attività di *technology-transfer*, alla definizione e gestione delle problematiche regolatorie, delle ricerche di mercato, dei progetti pre-clinici e clinici inerenti lo sviluppo di nuovi farmaci o prodotti diagnostici. L'oggetto della Società comprende altresì la compravendita e la gestione di marchi, brevetti e know-how ed in genere ogni altra attività strumentale o utile alle operazioni di cui sopra.

Purché le seguenti attività non siano svolte nei confronti del pubblico e siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia, anche reale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

Art. 3



La Società ha sede nel comune di Lainate (Milano). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi luogo del territorio della Repubblica Italiana, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, magazzini, depositi e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 4

Per quanto attiene ai rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante sul libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di € 10.750.000,00 (diecimilioni settecentocinquanta mila virgola zero zero), diviso in numero 10.750.000 (diecimilioni settecentocinquanta mila) azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00. (uno/ virgola zero centesimi) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione ai sensi della vigente normativa italiana.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti e la riduzione del capitale esuberante anche mediante assegnazioni ai soci di particolari attività sociali, di interessenze, di quote, di partecipazioni, anche azionarie, in altre imprese o società.

L'Assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni.

Nel caso di aumento di capitale, spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione. L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione.

Il diritto di opzione può inoltre essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. l'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La Società, previa delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere prestiti obbligazionari convertibili.

Al Consiglio di Amministrazione può essere attribuita dalla assemblea straordinaria la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare determinato - in una o più volte - a pagamento ovvero in forma gratuita con le modalità nei limiti e nei termini di cui all'art. 2443 cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione fissa il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo nonché i requisiti di sottoscrizione.

L'assemblea straordinaria del 28 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare l'aumento del capitale sociale in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, fino ad un importo massimo di euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 900.000 (novecentomila) azioni da euro 1 (uno) ciascuna da riservare in sottoscrizione - nell'esecuzione di un piano di Stock Option - in favore di dipendenti collaboratori e amministratori che verranno individuati dallo stesso Organo Amministrativo, il tutto ai sensi dell'art. 2443 c.c..

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 5 aprile 2018 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del codice civile a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 18 marzo 2019 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale socia-

le, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 3.000.000 (tremilioni) di azioni da nominali euro 1,00 (uno/zero centesimi) ciascuna da offrire in opzione ai soci o eventualmente a terzi in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa può essere convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia, in Svizzera, nei Paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci e degli amministratori a mezzo telegramma, raccomandata A.R. o a mezzo fax, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In tale comunicazione saranno specificati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche la data di successive adunanze, qualora nelle precedenti non si raggiungano i *quorum* necessari.

Qualora e per il periodo in cui le azioni della società fossero quotate in un mercato regolamentato, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso pubblicato alternativamente, in uno dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera, Repubblica, Sole24ore, Neue Zurcher Zeitung NZZ, The Financial Times almeno 21 (ventuno) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

In tale comunicazione saranno specificati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Qualora non fosse possibile procedere alla pubblicazione su uno dei quotidiani italiani sopra indicati, l'avviso di comunicazione dovrà essere pubblicato, con stesse modalità e tempi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Società dovrà altresì rispettare le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione eventualmente richieste dalla regolamentazione applicabile del mercato di quotazione, fermo restando che, ai fini della validità della convocazione, si applica la legge italiana.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche la data di successive adunanze, qualora nelle precedenti non si raggiungano i *quorum* necessari.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto al voto e vi assista la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, potendo essere la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è altresì convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione in presenza di una richiesta da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ.

Art. 9

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si costituiscono e deliberano secondo le norme contenute negli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione degli intermediari che tengono i relativi conti di cui all'art. 2370 cod. civ. entro il

termine di 2 (due) giorni non festivi precedenti la data di ciascuna adunanza.

Le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell'intervento, non possono essere alienate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

Art. 11

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dall'Amministratore Delegato; in assenza di quest'ultimo, dalla persona nominata dalla maggioranza del capitale presente o rappresentato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega, nonché constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità della votazione ed accertarne i risultati.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che potrà anche non essere socio e che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona nominata dalla stessa Assemblea nonché, eventualmente, da due scrutatori sempre nominati dalla medesima Assemblea.

Nelle Assemblee straordinarie, ovvero quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un Regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, garantendo il diritto di ciascuno socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre (3) membri e da non più di nove (9).

Sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque (5) membri nominati secondo quanto previsto dal presente articolo 13. L'intero presente paragrafo potrà essere modificato prima della scadenza del termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 solo dall'assemblea con una maggioranza non inferiore al 60% del capitale sociale; per chiarezza si precisa che anche la previsione relativa alla maggioranza qualificata potrà essere modificata prima del termine solo dal voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, codice civile nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato presso il quale sono quotate le azioni della società. Qualora e per il periodo in cui le azioni della società fossero quotate in un mercato regolamentato (per tale intendendosi qualsiasi mercato regolamentato dell'Unione europea ovvero qualsiasi mercato regolamentato riconosciuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 ed iscritto nell'apposito elenco adottato con delibera CONSOB n. 19106 del 21 gennaio 2015, come successivamente integrata e modificata), il numero degli amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza non potrà essere inferiore a n. 3 (tre).

Spetta all'assemblea nominare i componenti del consiglio di amministrazione.

Qualora e per il periodo in cui le azioni della società fossero quotate in un mercato regolamentato la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per potere inserire un candidato in una lista vi deve essere il suo consenso espresso.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate, neppure indirettamente, fra di loro.

Inoltre, non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla presentazione stessa.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste deve essere fornito il curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica e delle potenziali situazioni di conflitto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Qualora e per il periodo in cui la Società fosse quotata in un mercato regolamentato, la Società dovrà altresì rispettare le modalità



di pubblicazione delle liste eventualmente richieste dalla regolamentazione applicabile del mercato di quotazione.

In ciascuna lista dev'essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un terzo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, cod. civ., nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato presso il quale sono quotate le azioni della società. Qualora e per il periodo in cui le azioni della società fossero quotate in un mercato regolamentato, il numero degli amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza non potrà essere inferiore a n. 3 (tre). Tra di essi dovrà essere indicato almeno un nominativo di un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma e iscritto nel registro dei revisori contabili, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore in possesso dei predetti requisiti di indipendenza *ex* art. 2399, primo comma e iscritto nel registro dei revisori contabili indicato nella Lista di Minoranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza che all'uopo rilevi la provenienza dell'amministratore cessato dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza.

Qualora, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade e si provvede nuovamente alla convocazione dell'Assemblea per le nomine.

Ove imposto da norme imperative, tempo per tempo vigenti, le votazioni relative alla nomina degli amministratori si svolgono con scrutinio segreto. A tal fine viene conferito incarico ad uno scrutatore indipendente, il quale effettua lo scrutinio delle votazioni con vincolo di segretezza, con le modalità di volta in volta disposte dal Presidente dell'Assemblea, in conformità con la legge ed alla eventuale normativa regolamentare.

Lo scrutatore comunica al Presidente, ai fini della proclamazione, il risultato numerico complessivo, senza indicazione dei nominativi dei votanti e dei voti espressi, dei quali conserverà la relativa registrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e l'emolumento come determinato dall'Assemblea ordinaria oltre, eventualmente, ad una partecipazione agli utili o all'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.



La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea ordinaria ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario estraneo al Consiglio, che partecipa di diritto alle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato ed anche ad un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) membri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-*ter*, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-*ter*, 2506-*bis* cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione è informato, dagli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo – ove nominato – ovvero mediante nota scritta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti dalla società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono quotate le azioni della società.

Art. 15

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato presso la sede sociale o altrove ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno.

Colui che convoca il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in assenza di questi, dall'Amministratore Delegato o dall'amministratore più anziano di età fra quelli presenti.

La convocazione dovrà effettuarsi, di norma, con lettera o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo e con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio, anche in audio-video conferenza o teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in assenza di questi, da altro segretario designato dal medesimo Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei partecipanti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano un amministratore ed il Segretario della riunione.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, esclusi soltanto quelli che la legge o questo statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- gli adeguamenti dello Statuto ad intervenute disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale;
- le fusioni per incorporazione di società nelle ipotesi di cui all'art. 2505 e 2505-*bis* cod. civ.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'aumento del capitale nei limiti previsti dall'art. 2441, 4° comma, cod. civ., debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque membri.

Art. 18

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al Vice Presidente, se nominato.

Ove sia nominato un Amministratore Delegato o più Direttori Generali, la rappresentanza della Società spetta anche a questi, entro i limiti della delega loro conferita.

È consentito al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 19

Al Consiglio di Amministrazione è in ogni caso riservata ogni decisione relativa alla:

- 1) definizione dei programmi generali di sviluppo ed investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;
- 2) predisposizione del bilancio previsionale;
- 3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre 12 mesi;
- 4) approvazione di accordi di carattere strategico, di quelli aventi un significativo valore economico o comunque contenenti impegni per la Società eccedenti tre anni.

R

Gli amministratori riferiscono agli altri amministratori sulle operazioni nelle quali essi abbiano un proprio interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento.

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 20

Al Consiglio di Amministrazione compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409 *septiesdecies* codice civile. Essi non possono essere membri del comitato esecutivo, ove nominato, né possono essergli e attribuite deleghe o cariche particolari. Non possono svolgere, neanche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo, scegliendo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 codice civile scegliendo una persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.

Il comitato per il controllo sulla gestione esercita le funzioni previste dall'art. 2409-*octiesdecies* codice civile, vale a dire: (i) la vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; (ii) gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministra-

zione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

L'Assemblea, in sede di nomina, determina la retribuzione annuale dei membri del comitato per il controllo sulla gestione per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Le riunioni del comitato per il controllo sulla gestione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il comitato per il controllo sulla gestione deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino il 5% del capitale sociale.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato.

Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai

R

sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 21

Il controllo contabile è esercitato da una società internazionale di revisione di riconosciuta presenza sul mercato iscritta nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La società di revisione viene nominata dall'Assemblea.

L'attività svolta dalla società di revisione è documentata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO - UTILE DI ESERCIZIO

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio d'esercizio, a norma di legge.

Art. 23

L'utile netto, dedotto il 5% (cinque per cento) da imputarsi a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il minimo di legge, verrà ripartito, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, fra i soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute e pagato con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI

GENERALI E FINALI

Art. 24

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci fisserà le norme per la liquidazione, nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Art. 25

La Società può stipulare, a norma dell'art. 1891 cod. civ. e con premio a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori, in relazione a tutte le ipotesi rientranti negli artt. 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2395 e 2407 cod. civ., nell'interesse e per conto di chi rivestirà le suddette cariche sociali.

Art.26

Ogni comunicazione o informazione a cui la Società è tenuta verrà trasmessa o resa pubblica secondo la normativa applicabile, compresa la regolamentazione del mercato di quotazione di riferimento, ove applicabile.

F.to - Alessandra ZIZANOVICH

Notaio



